

NUOVO STATUTO

ASAD C.R. FIRENZE

COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1 - E' costituita l'Associazione Autonoma Dipendenti C.R. Firenze, libera Associazione tra i lavoratori - sia in attività che in quiescenza sia aderenti ai fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge nelle aziende di cui al presente articolo - che abbiano prestato servizio presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze e/o presso l'incorporante Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nonché presso le altre Banche, Società, Enti e, più in generale, presso tutte le entità economico produttive collegate alle suddette aziende.

All'esito della fusione per incorporazione dell'Associazione Falcri Gruppo Intesa Centro Italia nell'Associazione Autonoma Dipendenti C.R. Firenze, quest'ultima è da intendersi costituita anche da tutti i lavoratori - sia in servizio attivo che in quiescenza sia aderenti ai fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge che erano iscritti alla Falcri Gruppo Intesa Centro Italia.

L'ASAD C.R. Firenze, anche denominata "Associazione Via Bufalini", è assolutamente apartitica, ha durata illimitata e sede in Firenze.

Art. 2 - Nell'occasione della precedente tornata congressuale, il Segretario Generale dell'ASAD C.R. Firenze aveva dato opportuno seguito al mandato ricevuto al fine di conferire ogni competenza e funzione sindacale riconducibile alla stessa, all'Associazione sindacale FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA. In seguito alla fusione per incorporazione dell'Associazione Falcri Gruppo Intesa Centro Italia nell'Associazione Sindacale Autonoma Dipendenti C.R. Firenze, tali competenze e funzioni sindacali sono conferite all'Associazione Nazionale FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO aderente ad UNISIN/CONFSAL o ad altro soggetto sindacale determinato secondo le delibere tempo per tempo assunte dal Consiglio dei Soci Fondatori dell'ASAD C.R. Firenze.

L'intero attuale patrimonio dell'ASAD C.R. Firenze, risultante dalla fusione con il patrimonio dell'Associazione FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA, resta nella disponibilità della stessa per gli ulteriori scopi statutari di cultura, servizi,

formazione, beneficenza, così come di seguito indicati, e non viene conferito con il ramo sindacale.

Resta però salva la possibilità per l'ASAD C.R. Firenze, ove ritenuto opportuno, di destinare liberamente mezzi e risorse al neo istituito COMITATO TERRITORIALE CENTRO/NORD dell'Associazione Nazionale FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO o ad altro soggetto terzo cui siano state conferite le funzioni sindacali così come stabilito al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 - L'ASAD C.R. Firenze ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle coerenti con le seguenti:

- a) la tutela sindacale di tutti i lavoratori di cui all'art. 1 attraverso il conferimento di tali funzioni all'Associazione Sindacale Nazionale FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO aderente ad UNISIN/CONFSAL o ad altro soggetto sindacale determinato secondo le delibere tempo per tempo assunte dal Consiglio dei Soci Fondatori dell'ASAD C.R. Firenze;
- b) lo studio, la promozione e la progettazione di contratti di lavoro, di regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo collettivo concernente i lavoratori predetti;
- c) la rappresentanza in qualsiasi sede, privata e pubblica, anche giudiziale degli iscritti con l'adozione di ogni iniziativa ed attività idonea o opportuna per la relativa promozione e tutela;
- d) l'elevazione culturale, economico sociale e professionale degli iscritti ed il rafforzamento della solidarietà tra di essi, anche attraverso iniziative culturali, ricreative, formative, nonché mediante la predisposizione di servizi di assistenza fiscale, legale, assicurativa e pensionistica;
- e) la stipula di convenzioni che consentano agli iscritti di poter accedere a servizi, attività e prodotti a condizioni agevolate e particolarmente convenienti.

L'ASAD C.R. Firenze potrà promuovere, partecipare, aderire ad istanze o strutture associative di livello più complesso e/o sovraordinato, nel rispetto delle norme e delle finalità del presente statuto, secondo apposita deliberazione assunta dall'Assemblea Generale che provvederà all'armonizzazione e all'adeguamento delle norme statutarie.

E' tassativamente escluso ogni scopo di lucro, da ogni attività che comunque l'ASAD C.R. Firenze intenda svolgere nell'ambito delle sue finalità e per il finanziamento dell'attività sociale. E' assoggettata al divieto di distribuzione - anche in forma indiretta - di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I SOCI

Art. 4 - Sono soci definiti come fondatori dell' ASAD C.R. Firenze tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio attivo nelle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, che risultano iscritti all' ASAD C.R. Firenze nel mese di settembre 2015, così come riscontrabili dai tabulati aziendali ed associativi, che si allegano al presente Statuto sotto la lettera "A", e che risultavano iscritti - fino alla data di fusione per incorporazione in ASAD C.R. Firenze - all'Associazione FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA (allegato B).
I soci in servizio attivo, così come definiti al comma precedente, al momento del collocamento ad un Fondo di Solidarietà o in quiescenza, dovranno confermare l'iscrizione all'Associazione. Sono inoltre definiti come soci fondatori dell' ASAD C.R. Firenze gli ex dipendenti delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, sia in quiescenza sia aderenti ai fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge, che risultano iscritti all'Associazione nel mese di settembre 2015, così come riscontrabili dai tabulati INPS ed associativi che si allegano al presente Statuto sotto la lettera "C", nonché quelli che risultavano iscritti - fino alla data di fusione per incorporazione in ASAD C.R. Firenze - all'Associazione FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA (allegato D).

Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, sono soci fondatori dell'Associazione anche i dipendenti di Intesa Sanpaolo Spa e società del gruppo aventi sede di lavoro in toscana, che risultano iscritti all'Associazione Falcri Intesa Sanpaolo al mese di settembre 2015 e che, in precedenza, erano stati iscritti all'ASAD C.R. Firenze, così come riscontrabili dai tabulati aziendali che si allegano al presente Statuto sotto la lettera "E".

Sono soci, invece, definiti come aggregati tutti coloro che si sono iscritti successivamente e che potranno anche non essere dipendenti o pensionati delle aziende di cui all'art.1.

Le iscrizioni dei soci aggregati devono essere approvate dalla Segreteria.

La qualità di Socio ed il contributo associativo sono intrasmissibili e questo ultimo non è rivalutabile. Il rapporto associativo si svolge in conformità dell'art. 111, co. 4 quinquies, lett. C, (introdotto dal D. Lgs. 460/97) del DPR 917/86 ed i Soci hanno i diritti ivi previsti.

Art. 5

- I Soci sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Statuto, uniformandosi alle deliberazioni degli Organi Direttivi;
- b) a coadiuvare gli Organi Direttivi nell'attuazione degli scopi previsti nel presente Statuto;
- c) a concorrere, con il pagamento del contributo che sarà fissato dal Consiglio dei Soci Fondatori, ove occorra e sia possibile anche previo rilascio delle deleghe per l'esazione e/o con altro mezzo, al sostentamento ed all'attività della Associazione. I soci in servizio attivo, dal momento del conferimento di cui all'art. 2, verseranno il contributo associativo al soggetto sindacale determinato secondo le delibere tempo per tempo assunte dal Consiglio dei Soci Fondatori dell'ASAD C.R. Firenze. I soci pensionati o aderenti a Fondi di Solidarietà continueranno invece a versare il contributo associativo all' ASAD C.R. Firenze.

MEZZI E PATRIMONIO

Art. 6 - Costituiscono fonti per il finanziamento della vita dell'ASAD C.R. Firenze, i contributi dei Soci, i versamenti aggiuntivi dei sostenitori, i proventi derivanti dal Patrimonio sociale e da tutte le iniziative promozionali e assistenziali, di cui all'art. 3, deliberate dal Consiglio dei Soci Fondatori.

L' ASAD C.R. Firenze ha piena autonomia giuridica ed amministrativa. L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Patrimonio sociale è costituito dagli avanzi annuali di gestione nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Sono Organi dell'ASAD C.R. Firenze:

- a) l'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI;
- b) il CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI;
- c) il PRESIDENTE;
- d) la SEGRETERIA;
- e) il SEGRETARIO GENERALE;
- f) il VICE SEGRETARIO GENERALE;
- g) il COLLEGIO SINDACALE;
- h) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

La partecipazione agli Organi elettivi dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

Art. 8 - L'Assemblea Generale degli iscritti è l'organo supremo dell'ASAD C.R. Firenze ed i relativi deliberati vincolano tutti i Soci.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 4 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio dei Soci Fondatori lo riterrà opportuno o, quando perverrà allo stesso richiesta motivata dalla maggioranza assoluta degli iscritti recante specifica indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dovrà sempre contenere la specifica degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per l'Assemblea ordinaria almeno trenta giorni prima della riunione, e almeno quindici giorni prima per quella straordinaria, mediante lettere circolari a tutti gli iscritti.

Art. 9

L'Assemblea Generale degli iscritti:

- a) determina la politica e l'attività generale degli organi della ASAD C.R. Firenze;
- b) elegge i membri del Consiglio dei Soci Fondatori, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri;
- c) elegge, il Presidente dell'ASAD C.R. Firenze che potrà essere scelto tra qualunque iscritto;
- d) approva il rendiconto quadriennale o delibera in ordine alla mancata approvazione adottando ogni misura opportuna conseguente;
- e) delibera sulle modifiche del presente Statuto. L'Assemblea, per i casi di necessità di adeguamento a norme obbligatorie di legge o in casi di particolare gravità ed urgenza per la sussistenza stessa dell'Associazione, delega il Consiglio dei Soci Fondatori ad assumere, nelle more, le delibere modificative che si rendano necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Assemblea Generale;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 25.

Art. 10 - L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci fondatori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci fondatori intervenuti in proprio o per delega. Esso è aperto dal Segretario Generale e prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno provvederà all'elezione della commissione verifica poteri, di quella elettorale, di un presidente e di un segretario.

Hanno diritto di voto tutti i Soci intervenuti, ivi compresi i Soci rappresentati per delega.

L'esercizio del diritto di voto e la capacità di essere eletti negli organi sociali è subordinata all'essere in regola con il pagamento dei contributi e ad essere iscritti all'Associazione da almeno tre mesi antecedenti l'effettuazione dell'Assemblea Generale.

Negli Organi dell'Associazione possono essere eletti solo i soci fondatori salvo diversa delibera dei soci fondatori stessi, adottata in sede di Assemblea Generale degli Iscritti.

Le delibere, salvo quella concernente lo scioglimento di cui alla lett. f) dell'art. 9, sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono tenute a disposizione di tutti i Soci, che possono ottenerne copia a semplice richiesta rivolta alla Segreteria.

IL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Art. 11 - Il Consiglio dei Soci Fondatori è composto da un massimo di 30 membri eletti dall'Assemblea Generale e dura in carica fino alla successiva Assemblea Generale.

I componenti del Consiglio decadono automaticamente dalla carica quando perdono la qualità di iscritto all'ASAD C.R. Firenze o non partecipino, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni.

L'Assemblea Generale può decidere di deliberare un numero inferiore di componenti rispetto al massimo previsto. In questo caso L'Assemblea Generale può delegare allo stesso Consiglio dei Soci Fondatori l'integrazione dei posti ancora disponibili e la sostituzione dei membri decaduti o dimessi. Il Consiglio dei Soci Fondatori dura in carica quattro anni.

Art. 12

I compiti del Consiglio dei Soci Fondatori sono:

- a) l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea Generale e la dinamica applicazione del presente Statuto;
- b) convocare l'Assemblea Generale determinandone l'ordine del giorno;
- c) eleggere il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed altri cinque membri in modo tale che, tutti e sette insieme, costituiscono la Segreteria dell'ASAD - C.R.F.;
- d) nominare, fra i Soci, gli altri propri componenti di cui al terzo comma dell'art. 11 nonché alcuni membri cooptati aggiunti, fino ad un massimo di tre, nel Consiglio che potranno esprimere solo voto consultivo;

- e) studiare ed elaborare progetti di Contratti ed accordi collettivi di lavoro, da rimettere alle valutazioni della Segreteria. Per lo studio e l'elaborazione di tali Contratti o Accordi il Consiglio potrà essere allargato per la consultazione di lavoratori appartenenti alle categorie interessate;
- f) promuovere iniziative, coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione, di interesse generale per i Soci;
- l) su richiesta della Segreteria, nominare specifici rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Uffici, Istituti, Commissioni ed altri organi, anche pubblici, nei quali ricorrano gli interessi dei Soci, deliberandone anche l'affiancamento, se ritenuto necessario, con tecnici qualificati o altri soggetti, anche esterni alla Associazione;
- m) determinare e disporre, anche delegandone l'attuazione alla Segreteria, l'organizzazione e l'erogazione di servizi, agevolazioni e convenzioni a favore dei soci nonché le iniziative formative, culturali, di consulenza, ricreative e promozionali coerenti con l'art. 3 e 6 del presente Statuto;
- n) determinare la misura dei contributi sociali degli iscritti;
- o) deliberare le spese eccedenti la misura di Euro 3.000,00 (tremila);
- p) approvare, su progetto della Segreteria e sentito il parere del Collegio Sindacale, i rendiconti preventivo e consuntivo annuali, nonché formare, sempre su progetto della Segreteria, quello consuntivo quadriennale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. All'effetto del bilancio consuntivo annuale, il Consiglio redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio. Le deliberazioni del Consiglio sono a disposizione di tutti i soci, che possono ottenerne copia a semplice richiesta rivolta alla Segreteria;
- q) svolgere tutte le funzioni e compiere tutti gli atti che il presente Statuto non riserva espressamente ad altri Organi;
- r) nominare il Direttore Responsabile di tutte le pubblicazioni edite dall'Associazione che necessitino della figura secondo legge;
- s) deliberare ed applicare le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti, nel rispetto dell'art. 24.
- t) il Consiglio, nelle more dell'Assemblea Generale, può deliberare modifiche al presente Statuto, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Assemblea Generale, che si rendano necessarie nei casi di adeguamento a norme obbligatorie di legge o di particolare gravità ed urgenza per la sussistenza stessa dell'Associazione;
- u) deliberare l'assegnazione di mezzi e risorse a sostegno dell'attività sindacale svolta dal COMITATO TERRITORIALE CENTRO/NORD dell'Associazione Nazionale FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO o da altro soggetto sindacale, così come definito al II comma dell'art. 2;
- v) deliberare l'assunzione di personale dipendente dell'Associazione su proposta della Segreteria;

w) individuare e deliberare il soggetto sindacale a cui conferire, tempo per tempo, lo svolgimento dell'attività sindacale in favore dei soci.

Art. 13 - Il Consiglio dei Soci Fondatori si riunisce ordinariamente una volta a semestre e straordinariamente su richiesta della Segreteria o del Segretario Generale o su richiesta della metà più uno dei suoi membri.

La convocazione sarà comunicata dalla Segreteria ai membri del Consiglio con qualsiasi mezzo idoneo, con preavviso di almeno 4 giorni, salvo casi urgenti, nei quali il preavviso potrà essere di un giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le relative delibere sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti quello del Segretario Generale vale doppio.

IL PRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente dell'ASAD C.R. Firenze è eletto dall'Assemblea Generale fra gli iscritti all'Associazione. Collabora con gli Organi sociali per il raggiungimento degli scopi associativi, apre i lavori congressuali e li presiede salvo diversa indicazione del Congresso e partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Soci Fondatori e della Segreteria.

Il Presidente, di concerto con la Segreteria, interviene e/o partecipa a manifestazioni, organi, comitati, presso Enti, Istituzioni, Organismi nazionali ed internazionali in rappresentanza dell'Associazione.

LA SEGRETERIA

Art. 15 - La Segreteria è composta di 7 membri nominati dal Consiglio dei Soci Fondatori tra i propri membri, tra cui il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.

Il Consiglio può revocare in qualsiasi momento i sette membri della Segreteria.

Art. 16 - I compiti della Segreteria sono:

- a) curare l'attuazione dei deliberati del Consiglio dei Soci Fondatori;
- b) definire progetti di contratti ed accordi collettivi di lavoro da sottoporre al soggetto a cui sono state delegate le funzioni sindacali;
- c) convocare il Consiglio dei Soci Fondatori;

- d) ratificare l'operato del Segretario Generale o devolvere al Consiglio dei Soci Fondatori o all' Assemblea Generale il relativo dissenso;
- e) deliberare il conferimento della rappresentanza in giudizio verso terzi ad uno dei membri della Segreteria, in caso di prolungata e contemporanea assenza o impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale;
- f) deliberare l'entità dei rimborsi spesa nel rispetto delle norme di legge;
- g) proporre al Consiglio dei Soci Fondatori l'assunzione di personale dipendente dell'Associazione per il migliore conseguimento degli scopi statutari.

Art. 17 - La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di almeno due dei suoi membri ed è validamente costituita con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza.

Art. 18 - La Segreteria deve amministrare i fondi della Associazione e curare la salvaguardia del patrimonio sociale, predisporre i progetti di rendicontazione annuale e quadriennale da sottoporre all' approvazione, rispettivamente, del Consiglio dei Soci Fondatori e dell'Assemblea Generale.

Conserva la cassa dell'Associazione autorizzando le spese con firma congiunta di due segretari entro il limite di Euro 3.000,00 (tremila). Per importi superiori una delle due firme deve essere quella del Segretario Generale, previa delibera del Consiglio dei Soci Fondatori. In tali casi, in assenza del Segretario Generale, la firma congiunta sarà apposta dal Vice Segretario Generale.

La Segreteria potrà dare mandato ad uno dei suoi componenti di predisporre i rendiconti contabili ed i progetti di bilancio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 19 - Il Segretario Generale ha la rappresentanza dell'ASAD C.R. Firenze di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può esercitare direttamente tutti i poteri che il presente Statuto riserva alla Segreteria, salvo doverne riferire a questa ed ottenere ratifica del proprio operato.

Il Segretario Generale deve eseguire i deliberati della Segreteria, salva, in caso di dissenso o nel caso che la Segreteria non voglia ratificare l'operato del Segretario, la devoluzione del contrasto al Consiglio dei Soci Fondatori o all'Assemblea Generale, i quali deliberano nell'ambito delle rispettive competenze adottando le conseguenti decisioni.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 20 - Il Vice Segretario Generale sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario Generale in caso di sua prolungata assenza o impedimento, oppure per tutte quelle specifiche funzioni che di volta in volta potranno essergli delegate dallo stesso Segretario Generale.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi ed uno supplente e dura in carica quattro anni. La carica di componente il Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di membro del Consiglio dei Soci Fondatori e del Collegio dei Probiviri. Il Collegio Sindacale, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

Il Collegio Sindacale vigila sulla gestione dei fondi dell'Associazione, verificandone la cassa e la contabilità e riferendone al Consiglio ed all'Assemblea Generale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente e dura in carica quattro anni. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di membro del Consiglio dei Soci Fondatori e del Collegio Sindacale.

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto. Il Collegio dei Probiviri giudica il ricorso alle sanzioni disciplinari dell'iscritto o del dirigente sindacale, comminate da parte del Consiglio dei Soci Fondatori ai sensi del successivo art. 24.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 23 - Tutte le cariche sono gratuite salvo il solo rimborso delle spese vive sostenute in dipendenza di incarichi specifici o dipendenti dall'espletamento delle funzioni.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 24 - A carico di tutti i Soci, ivi compresi i dirigenti sindacali, potranno essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dei Soci Fondatori:

- a) censura: applicabile all'iscritto inadempiente agli obblighi statutari ed alle delibere degli organi sociali, salvo il caso di gravità del comportamento che giustifichi la sospensione o l'espulsione di cui appresso;
- b) la sospensione: applicabile all'iscritto già censurato e recidivo, o che commetta azioni gravemente lesive della disciplina sociale o causa di danno, anche morale, alla Associazione;
- c) l'espulsione: applicabile all'iscritto colpevole di mancanze così gravi di solidarietà e di coscienza sindacale ed associativa da fargli perdere ogni diritto di appartenere alla Associazione.

Ogni sanzione deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito e da un termine di almeno 5 giorni da questa, entro i quali l'incolpato può chiedere di essere sentito dal Consiglio dei Soci Fondatori o giustificarsi per scritto.

La sanzione deve essere motivata ed è immediatamente esecutiva. Contro la stessa l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 22 cui è demandata la funzione di arbitro inappellabile.

SCIOLGIMENTO E RECESSO

Art. 25 - L'ASAD C.R. Firenze potrà essere sciolta per deliberazione del Assemblea Generale con voto favorevole di 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o di pubblica utilità, con le modalità di cui alla normativa vigente ed applicabile razione temporis.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 27 - Il presente Statuto è stato approvato dalle Assemblee degli iscritti dell'ASAD C.R. Firenze e dell'incorporata Associazione Falcri Gruppo Intesa Sanpaolo Centro Italia nelle sedute del 20 Febbraio 2021, aventi entrambe ad oggetto la fusione tra le richiamate Associazioni ed approvazione del nuovo Statuto, e sostituisce integralmente ogni Statuto precedente.

Il Presidente del Congresso

Il Segretario Verbalizzante

Roberto Ferrari

Federico Basagni